

FABRIZIO FILICE

«Ma qui non c'è il reato d'opinione»

Pagina a cura di LUCIANO MOIA

LE DOMANDE

1 Opinioni a rischio?

La proposta di legge Zan si propone di estendere le fattispecie dei reati previste dall'articolo 604 bis e ter del Codice penale, la cosiddetta "legge Mancino". C'è chi sostiene che questo articolo, punendo anche la propaganda di idee fondate sull'odio razziale o etnico, non potrebbe essere esteso all'identità di genere e all'orientamento sessuale perché in quest'ambito le opinioni sono diverse e quindi si rischierebbe di punire la libera espressione delle idee. Come magistrato avverte questo rischio?

2 Una norma utile?

Nelle audizioni alla Commissione Giustizia della Camera alcuni esperti hanno spiegato che il numero di reati riguardanti atti di discriminazione su base sessuale è in realtà molto più elevato di quanto emerga dalle statistiche. Non ritiene che il codice penale disponga già degli strumenti per punire questi reati? E cosa impedisce oggi a lei magistrato di perseguire gli autori di questi gesti?

3 Identità di genere?

Se parliamo di odio razziale o etnico facciamo riferimento a situazioni già condannate dalla storia in modo condiviso e su base ormai universale. E su queste il diritto penale può esprimersi con sicurezza. Parlando di identità di genere i confini sono invece molto più labili. E allora il diritto penale può esprimersi su concetti complessi, che psicologia e antropologia valutando in modo differente?

4 Articolo 61?

Invece di un reato specifico che rischierebbe di categorizzare le persone, il presidente emerito della Corte costituzionale, Cesare Mirabelli, ha proposto di non modificare l'art. 604 bis, ma di inserire nell'art.61 una nuova aggravante valida per tutti: aver determinato o agito per determinare discriminazioni lesive della dignità e dell'uguaglianza della persona umana. Non potrebbe risultare una formulazione di più semplice applicazione anche per voi magistrati?

«La proposta è formulata in modo tale da perseguire l'istigazione, non la propaganda. Nessuno verrà processato per le idee espresse»

No. La proposta di legge è formulata in modo tale da estendere il solo reato di istigazione, e non quello di propaganda, ai motivi fondati sul sesso, sul genere, sull'identità di genere e sull'orientamento sessuale. La condotta penalmente rilevante è dunque individuata solo nell'istigare altri a commettere, o nel commettere in prima persona, atti discriminatori o violenti per finalità di discriminazione o di odio fondati su una delle carat-

teristiche personali sopra ricordate. Evitando il reato di propaganda si è voluto escludere in radice anche la sola possibilità teorica che possa essere oggetto di repressione la legittima manifestazione di tutte le opinioni, ivi comprese quelle di quanti ritengono di riconoscere legittimità ai soli modelli relazionali, familiari e genitoriali fondati sull'unione eterosessuale.

La realtà è che sono tuttora diffusissime, nella società e nelle casse di risonanza dei social, opinioni e atteggiamenti al contrario profondamente ispirati da pregiudizi razziali, etnici, nazionali o religiosi, e che gli ambienti di maturazione di tali opinioni sono spesso gli stessi dell'odio omole-sbobitransfobico e

dell'odio di genere. La Commissione parlamentare Jo Cox sull'intolleranza, la xenofobia, il razzismo e i fenomeni d'odio, che ha lavorato nella scorsa Legislatura, ha individuato una "piramide dell'odio" che vede al vertice, in qualità di soggetti maggiormente bersagliati dall'odio social, dalla violenza nelle relazioni strette e dalle discriminazioni sul lavoro e nell'ac-



cesso ai beni e servizi, le donne e la comunità lgbt. Proteggere le vittime e scoraggiare la violenza e la discriminazione è non solo un compito del diritto penale, attuativo dell'obbligo costituzionale di rimuovere gli ostacoli di ordine sociale che, limitando la libertà e l'uguaglianza, impediscono il pieno sviluppo della persona; ma è anche un obbligo positivo cui il nostro ordinamento è chiamato a rispondere in virtù di fonti sovranazionali che l'Italia ha già recepito – ad esempio la Direttiva 2012/29/UE, attuata dall'Italia con decreto legislativo 15 dicembre 2015 n. 212 – nonché del diritto euro-unitario (intendendo per tale la Convenzione europea dei diritti umani e il diritto dell'Unione), che ha la stessa forza normativa delle Costituzioni. Questo è stato fatto per l'odio razziale o etnico nonostante si possa affermare, credo senza tema di smentita, che i concetti di "etnia" ed "etnicità" non solo pertengano, al pari di quello di "genere", all'antropologia, ma anche che siano, in ambito psicologico e antropologico, altrettanto discussi e oggetto di valutazioni differenti.

Il diritto penale prevede ovviamente dei delitti comuni contro la persona e la libertà individuale che possono essere commessi anche per motivi di odio omosessobitransfobico o di genere, ma non dispone di strumenti specifici, quali sono gli attuali articoli 604 bis e ter del codice penale in materia di odio etnico e razziale, che consentano di cogliere l'odio nel momento in cui esso trascenda la legittima espressione di un'opinione per obiettivizzarsi in una violenza "in atto", così rendendo concreto e attuale il pericolo che seguano atti reali di violenza o discriminazione nei confronti delle vittime. In assenza di questa normativa le moltissime denunce relative alla diffusione di messaggi di odio sui social contro donne e persone lgbt, in molti casi contenenti gravi minacce di morte alle vittime e ai loro familiari e, soprattutto nel caso delle donne, mi-

nacce di stupro, non vengono trattate per quello che sono, cioè condotte d'odio, e non ne viene svelato il reale pericolo di concretizzazione in atti violenti o discriminatori. Vengono invece iscritte come reati comuni vari, per lo più di diffamazione, nella maggior parte dei casi contro ignoti e poi, non sempre ma in molti casi, archiviate; in quanto l'assenza di una normativa specifica, impedendo di strutturare un'accusa precisa, può effettivamente non rendere nemmeno utile svolgere complessi accertamenti informatici per individuare gli autori delle minacce in rete, che possono quindi oggi contare su un'ampia zona di impunità.

Non credo che la proposta di legge in questione rechi il rischio di "categorizzare le persone" in quanto è formulata in termini assolutamente neutri e non limitati a una particolare condizione; si parla espressamente, infatti, di "orientamento sessuale", che comprende l'orientamento omo o bisessuale al pari di quello eterosessuale. È l'odio sociale, piuttosto, che vuole creare delle categorie di vittime, come i risultati della Commissione Jo Cox hanno dimostrato; ma questo è, appunto, un problema sociale non un problema della norma, la quale al contrario tende a disarticolare queste categorie dell'odio e a proteggere le vittime. Quanto al discorso dell'aggravante, essa può essere formulata e collocata variamente nel codice penale; il punto, però, è che resta solo una parte della soluzione. Un'aggravante, come dice la parola stessa, aggrava, cioè attribuisce un surplus di pena a un delitto già commesso. Il focus della tutela dai crimini d'odio dovrebbe invece concentrarsi in un momento anteriore, in cui il discorso d'odio monta e si trasforma in violenza "in potenza" e poi "in atto", generando così un concreto e attuale pericolo di atti violenti o discriminatori nei confronti delle persone.

Chi è/2



Fabrizio Filice, magistrato in servizio come Giudice penale presso il Tribunale di Vercelli, componente del gruppo di lavoro specializzato in materia di violenza domestica e di genere istituito dalla VII Commissione del Csm, è autore di una monografia sulla violenza di genere uscita nel 2019, e di numerosi contributi pubblicati su varie riviste: "Questione Giustizia", "Giudicedonna" e "Diritto penale e uomo".